



CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

Associazione Avvocato di strada ODV

“Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai fini della messa alla prova dell'imputato”

- PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 *bis* del Codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;
- PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con amministrazioni che hanno competenza nazionale;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni riguardano in particolare il supporto allo staff e alla segreteria, l'archiviazione delle pratiche, la compilazione dei documenti e la distribuzione del materiale informativo, nonché l'accoglienza degli utenti e la compilazione di schede anagrafiche, ovvero quelle di cui alle lettere **d.** prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; **e.** prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; **f.** prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- PREMESSO che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
- PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.). Il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Presidente Gemma Tuccillo, Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità (DGMC) e l'Associazione Avvocato di strada ODV, che interviene nella persona di Andrea Pique', su delega del Presidente Antonio Mumolo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Associazione Avvocato di strada ODV mette a disposizione presso le proprie sedi, n. 8 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* del Codice penale. La possibilità ad ospitare la persona per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità verrà valutata volta per volta sulla base delle disponibilità dei volontari dell'Associazione Avvocato di strada ODV.

Le sedi dell'Associazione Avvocato di strada ODV presso le quali potrà essere svolta l'attività di pubblica utilità non retribuita sono complessivamente n. 8, dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

Le sedi dell'Associazione Avvocato di strada ODV provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Resta fin d'ora inteso che le sedi dell'Associazione Avvocato di strada ODV a cui è applicabile la presente convenzione sono solamente quelle appositamente inserite nell'elenco allegato.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi dell'Associazione Avvocato di strada ODV, il supporto allo staff e alla segreteria, l'archiviazione delle pratiche, la compilazione dei documenti e la distribuzione del

